

C. Conti Lazio Sez. giurisdiz. Delibera, 27-10-2015, n. 173, vincolo specifico di uso civico - resta anche in caso di alienazione del bene gravato

Il vincolo di destinazione specifica previsto in materia di usi civici dalla L. n. 1766 del 1927, e dalle L.R. n. 1 del 1986 e L.R. n. 6 del 2006, Lazio, non può assimilarsi al vincolo di generica destinazione di cui fa parola l'art. 2, comma 8, lett. b), Decr. 2 aprile 2015, e non potrà, pertanto, essere cancellato in funzione dell'utilizzazione delle risorse derivanti dall'alienazione dei terreni gravati da usi civici per ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui effettuato dall'Ente ex art. 3, D.Lgs. n. 118 del 2011. In caso contrario, non sarebbero assicurati il mantenimento e la cura dei beni-valori d'interesse della collettività generale (consolidamento della proprietà collettiva di uso civico; sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico; opere/servizi pubblici d'interesse della collettività) che il legislatore nazionale e regionale hanno inteso salvaguardare in caso di affrancazione/alienazione di terreni gravati da usi civici.

www.demaniocivico.it